

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2656 DEL 04/08/2022**

Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali

**OGGETTO: ESCLUSIONE DITTA “STELLA ALL IN ONE” P. IVA 01198700773 - ANNULLAMENTO D'UFFICIO DETERMINA A CONTRARRE N. 2328 DEL 08/07/2022 E CONTESTUALE NUOVA DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI ANDRIA - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE RICORSO AL MEPA. - OPERATORE ECONOMICO “CNI S.P.A.” P. IVA 2115331007 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z9936EC7A2-**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

#### **PREMESSO CHE**

- Con determinazione dirigenziale n. 1986 del 06 giugno 2022, intitolata “*Determina di approvazione avviso pubblico mediante pubblicazione sul sito del committente per l'affidamento del servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale/storico e di deposito del Comune di Andria per la durata di mesi 6*”, la Stazione Appaltante approvava l'avviso pubblico relativo all'indagine di mercato esplorativo finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici per l'esecuzione del servizio di trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale/storico e di deposito del Comune di Andria per la durata di mesi 6, prorogabile sino ad un termine ulteriori di 12 mesi;
- Il mentovato avviso, con i relativi allegati, veniva pubblicato sia sul sito istituzionale della committente all'“*Albo pretorio on line*”, in data 06.06.2022, e sia in “*Amministrazione trasparente*”, sezione “*Bandi*”, in data 07.06.2022;
- Il termine ultimo per presentare manifestazioni di interesse e preventivi spesa, come da documentazione richiamata, risultava essere il giorno 22.06.2022, ore 12.00;
- Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e preventivi spesa, risultavano pervenute n.° 2 candidature da parte dei seguenti operatori economici:
  - 1. Nota prot. n.° 0054312/2022 del 21/06/2022, ricevuta in data 20.06.2022, ore 17.02, come documentabile da protocollo informatico, operatore economico denominato “*CNI S.p.A.*” P. IVA 2115331007; COMUNE DI ANDRIA Protocollo Generale della Citta' di Andria I COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0055528/2022 del 23/06/2022.



- 2. Nota prot. n°. 55165/2022 del 22/06/2022, ricevuta in data 22.06.2022, ore 11.51, come documentabile da protocollo informatico, operatore economico denominato “Stella All in one” P. IVA 01198700773; 3. Nota prot. n.° 0055167/2022 del 22/06/2022, intitolata “*Errata corrige ... omissis ...*”, ricevuta in data 22.06.2022, ore 11.58, come documentabile da protocollo informatico, operatore economico denominato “Stella All in one” P. IVA 01198700773; Dalla comparazione dei preventivi proposti, il preventivo spesa con il prezzo più basso è risultato essere stato quello dell’operatore economico “Stella All in one” P. IVA 01198700773;
- A seguito di comparazione preventivi, l’offerta economica al minor prezzo risultava offerta dall’operatore “Stella All in one” P. IVA 01198700773, *rectius*:
  - Per la custodia e gestione di tutti i pezzi di documentazione archivistica (custodita in apposite scatole) € 0,355/ml. Mensili, pari ad € 4,26/ ml. Annuì oltre IVA;
  - Per la presa in carico di documenti di nuova produzione e loro trasloco al deposito € 1,05/ml oltre IVA;
  - Servizi aggiuntivi di schedatura, riordino, scarto e spolveratura di nuovo materiale archiviato € 0,25/ml oltre IVA.
- Di tali operazioni veniva redatta apposita relazione acquisita al protocollo dell’Ente n.° 0055528/2022 del 23/06/2022;

#### DATO ATTO CHE

- Con trattativa diretta n 3093279, pubblicata il 3 luglio 2022, ore 18.13, intitolata “*Affidamento del servizio di custodia e gestione archivio storico e di deposito del comune di Andria con il sistema della trattativa diretta, tramite ricorso al MePa. - Operatore economico “Stella all in one” P.iva 01198700773. CIG:Z9936EC7A2*”, celebrata mediante strumento della piattaforma telematica MePa, categoria “*Servizi di gestione degli archivi*”, la Stazione Appaltante avviava procedura negoziata diretta con l’operatore “Stella all in one” P. Iva 01198700773 prevedendo i seguenti termini di procedura:
  - INIZIO PRESENTAZIONE OFFERTE: 3 luglio 2022, ore 18.13;
  - TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE: 08 luglio 2022, ore 00.00
  - DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO: 14 luglio 2022, ore 00.00
  - DATA LIMITE DI CONSEGNA BENI/DECORRENZA SERVIZI: 31 luglio 2022, ore 00.00



- A corredo della sopracitata trattativa diretta, venivano allegati i documenti di gara: capitolato di appalto, modello DGUE, modello offerta economica e avviso pubblico;
- In data 7 luglio 2022, alle ore 16:53:46, l'operatore economico "Stella all in one" P. Iva 01198700773, proponeva offerta individuata dalla piattaforma Mepa con il n.° 57908;
- Con determinazione dirigenziale n. 2328 del 08/07/2022, intitolata: "Affidamento del servizio di custodia e gestione archivio storico e di deposito del comune di Andria con il sistema della trattativa diretta, tramite ricorso al MePa. - Operatore economico "Stella all in one" P. Iva 01198700773 . Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 - Aggiudicazione e impegno di spesa- CIG:Z9936EC7A2", la Stazione appaltante disponeva provvisoria aggiudicazione dell'affidamento dei servizi *de quibus* sottoponendo l'efficacia dell'aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti previsti *ex lege* e avviso pubblico;

#### **PRESO ATTO CHE**

- Nell'allegato dell'Avviso Pubblico, intitolato: "Descrizione sintetica del servizio" veniva, *expressis verbis*, affermato che: "Entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento, ... *omissis* ... dovrà essere trasmessa tutta la documentazione comprovante il possesso di: ... *omissis* ... attestazione di idoneità rilasciato dalla Soprintendenza Archivistica ad uso deposito degli archivi". Simmetricamente, nell'avviso pubblico veniva chiesto all'operatore economico che dimostrasse la presenza in organico di una figura professionale di archivista in possesso di diploma o laurea in Archivistica, Paleografia e Diplomatica o equivalenti, conseguito presso un Archivio di Stato oppure di diploma di specializzazione post laurea rilasciato da una Università degli Studi con esperienza almeno triennale;
- In data 11 luglio 2022, l'operatore economico restituiva copia firmata per "accettazione" della determinazione di proposta di aggiudicazione, sottoposta alla verifica delle condizioni ex art 32, comma 7, D.Lgs 50/2016
- Con nota protocollo n. 55539/2022 del 23 giugno 2022, la Stazione Appaltante sollecitava l'operatore economico, entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico (*rectius* dieci giorni dalla notifica della determina di aggiudicazione), tra le altre, a trasmettere l'attestazione di idoneità, ad uso deposito, degli archivi dei locali rilasciata dalla Soprintendenza Archivistica competente nonché documentazione comprovante la presenza in organico di un archivista in possesso di diploma o laurea in Archivistica, Paleografia e Diplomatica o equivalenti, conseguito presso un Archivio di Stato oppure di diploma di specializzazione post laurea rilasciato da una Università degli Studi con esperienza almeno triennale;
- Spirati, con esito negativo, i termini per la presentazione della mentovata documentazione, con nota acclarata al protocollo dell'Ente n.° 63237/2022 del 19 luglio 2022, intitolata "Comunicazione ex art. 10 bis 241/90 - Preavviso di esclusione dalla procedura di gara e annullamento d'ufficio determinazione n.° 2328 del



08/07/2022” la Stazione Appaltante comunicava preavviso di esclusione dell’operatore economico “*Stella All in one*” P. IVA 01198700773, dalla procedura di affidamento *de qua* per l’assenza del requisito relativo all’attestazione di idoneità ad uso deposito degli archivi utilizzati dall’operatore economico per la conservazione dei documenti di rilevanza archivistica, rilasciata dalla Soprintendenza Archivistica competente e per la carenza di documentazione comprovante la presenza in organico di una figura professionale di archivista in possesso di diploma o laurea in Archivistica, Paleografia e Diplomatica o equivalenti, conseguito presso un Archivio di Stato oppure di diploma di specializzazione post laurea rilasciato da una Università degli Studi con esperienza almeno triennale. Quindi, in ossequio ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, venivano assegnati 10 giorni per la presentazione di osservazioni;

- In data 1 agosto 2022, con nota depositata al protocollo dell’Ente n. 66462/2022, l’operatore economico “*Stella all in one*” P. Iva 01198700773, comunicava di rinunciare all’affidamento in argomento;
- è da ritenersi corretto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, ex articolo 97 della Costituzione, addivenire all’annullamento in autotutela della gara della fine di modificare, nel rispetto dell’avviso pubblico, l’affidamento del servizio *de quo*;

#### **PRESO, altresì, ATTO CHE**

- Come già affermato precedentemente, con determinazione dirigenziale n. 1986 del 06 giugno 2022, la Stazione Appaltante approvava l’avviso pubblico relativo all’indagine di mercato esplorativo finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici per l’esecuzione del servizio di trasferimento, custodia e gestione dell’archivio documentale/storico e di deposito del Comune di Andria per la durata di mesi 6, prorogabile sino ad un termine ulteriori di 12 mesi;
- Il mentovato avviso, con i relativi allegati, veniva pubblicato sia sul sito istituzionale della committente “*Albo pretorio on line*”, in data 06.06.2022, e sia in “*Amministrazione trasparente*”, sezione “*Bandi*”, in data 07.06.2022;
- La stazione appaltante ha, dunque, aperto al mercato dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura e ha perciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (cfr Tar Veneto, Sez. I, 26/ 03/ 2021, n. 389; Cons. Stato, sez. V ,22 febbraio 2021,n.1515);
- Il secondo (è ultimo) operatore economico partecipante alla manifestazione pubblica è l’operatore uscente, società “*CNI S.p.A.*” P. IVA 2115331007, e che, quindi, in adesione ai costanti e diuturni insegnamenti giurisprudenziali deve ritenersi ammessa alla presente procedura di affidamento;



- In data 3 agosto 2022, con nota acclarata al protocollo dell’Ente n. 67323/2022, la Stazione Appaltante chiedeva al secondo candidato “CNI S.p.A.” P. IVA 2115331007, disponibilità a voler prestare il servizio *de quo* alle stesse condizioni economiche formulate dall’operatore economico escluso “Stella All in one” P. IVA 01198700773, *rectius*:
  - *Custodia e gestione di tutti i pezzi di documentazione archivistica (custodita in apposite scatole) € 0,355/ml. Mensili, pari ad € 4,26/ ml. Annuì oltre IVA;*
  - *Presa in carico di documenti di nuova produzione e loro trasloco al deposito € 1,05/ml oltre IVA;*
  - *Servizi aggiuntivi di schedatura, riordino, scarto e spolveratura di nuovo materiale archiviato € 0,25/ml oltre IVA.*
- In data 3 agosto 2022, con nota depositata al protocollo dell’Ente n. 67409/2022, l’operatore economico “CNI S.p.A.” P. IVA 2115331007, comunicava accettazione della proposta;
- Che bisogna svincolare le somme precedentemente impegnate a favore dell’operatore economico “Stella all in one” P. Iva 01198700773 e impegnarle nuovamente a favore dell’operatore economico “CNI S.p.A.” P. IVA 2115331007;

**VERIFICATO** che a carico dell’operatore economico “CNI S.p.A.” P. IVA 2115331007”, a seguito di verifica relative al possesso dei requisiti richiesti ex lege risulta:

- Non essere pendenti annotazioni per la P. IVA 2115331007 sul sito <https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php>;
- Risulta, giusto certificato Durc\_INAIL\_33836973, in regola con i contributi previdenziali;
- Che l’attività svolta dall’operatore economico, come da consultazione presso il sito infocamera, è coincidente con l’attività richiesta dalla Stazione Appaltante e che in capo all’operatore economico non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- Che tra i requisiti richiesti v’è il limite di distanza geografica, pari a 80 chilometrica dalla sede del Municipio, sito in Andria, Piazza Umberto e che tale requisito risulta posseduto, come da consultazione della guida michelin <https://www.viamichelin.it/web/Itinerari> e dalla consultazione del sito google maps <https://www.google.it/maps> la distanza chilometrica si attesta a circa 74 km;

**RICHIAMATO** – l’art. 36, comma 2, lett. B) del D.lgs. 50/2016 che stabilisce: “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento*”



di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta .... Omissis ....”; – l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che autorizza l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”

**RICHIAMATE** le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” al cui all’articolo 4, punto 4.1.1. stabilisce che “... *OMISSIS* ... Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”. Ed ancora, richiamato l’articolo 4, punto 4.3.1. in cui è affermato *expressis verbis*: “*In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all’applicazione del principio di rotazione*”.

**RICHIAMATO** lo stare decisis della diuturna e consolidata giurisprudenza in tema di affidamenti diretti, secondo cui:

- “*Il carattere informale della procedura di affidamento diretto, posta in essere dalla Stazione Appaltante non comporta valutazioni comparative fra offerte tecniche ma un semplice confronto fra le proposte economicamente migliorative attinenti l’importo per il "canone" d’uso; in questo peculiare contesto il previsto invio tramite PEC delle offerte risulta ammissibile e legittimo, non avendo tale formulazione inciso profili di tutela, giuridicamente rilevanti, in tema di mantenimento della segretezza delle offerte*” (cfr ex multis T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 17-02-2020, n. 101). “*Nell’ambito di una gara pubblica, l’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/ 2016, può essere effettuato anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici.*” (Cfr ex multis T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 06-12- 2018, n. 1834 e T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 03-12-2018, n. 753);



- *“L'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale. Si tratta di una procedura ultra-semplificata, nella quale la speditezza dell'acquisizione deve prevalere sul rigido formalismo. Una procedura competitiva per importi elevati è cosa diversa da una procedura a inviti per assegnare forniture, servizi o lavori di importo contenuto. Fino all'importo dei 40 mila euro, ferma restando la cornice dei principi generali, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'art. 36, c. 2, lett. a) non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista nell'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione”. (Cfr ex multis T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 14-09-2018, n. 533)”;*
- *“In relazione alle procedure di affidamento "semplificate" ex art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, va riconosciuta ampia discrezionalità della P.A. anche nella fase dell'individuazione delle imprese da consultare”. (Cfr ex multis T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 20-06-2018, n. 654)”;*

**VISTO**, altresì, il parere del MIT del 10/12/2020 n. 753 che stabilisce come “ ... *omissis* ... *si rappresenta che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2020. Si ricorda, inoltre, che l'amministrazione può procedere all'affidamento diretto tramite determina in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Tale atto conterrà, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”.*

#### **DATO ATTO CHE**

- L'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che afferma: *“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”;* nonché il successivo comma 7 che prevede che *“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;*



- L'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che *expressis verbis* dispone “*La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni... omissis...*”;
- L’art. 8, comma 1, lett. a ) del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, che statuisce “ In relazione alle ... omissis ... procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:
  - a) è sempre autorizzata ... omissis ... nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
  - l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1, comma 7, della Legge 135/2012 “Spending Review”, che obbliga le P.A. all'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di committenza di riferimento prima di attivare un'autonoma procedura, deve essere verificato se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni quadro Consip, di cui all'art. 26 della L. 488/99 e ss.mm.ii, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
  - l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) ha novellato l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006, elevando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia a partire dalla quale è fatto obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per cui la fornitura dei beni in oggetto non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento etc);

**PRECISATO CHE** la somma necessarie per garantire le prestazioni biennale in narrativa ammontano complessivamente ad €. 33.627,36 di cui €. 27.563,41 a titolo di imponibile ed €. 6.063,95 a titolo di Iva, così come meglio articolato:

- **Anno 2022:** spesa complessiva €. 9.977,36 di cui €. 8.178,16 a titolo di imponibile ed €. 1.799,20 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell’esercizio di competenza;



- **Anno 2023** – Durata proroga 12 mesi – Eventuale proroga: spesa complessiva €. 23.650,00 di cui €. 19.385,25 a titolo di imponibile ed €. 4.264,76 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio finanziario 2023.

DESCRIZIONE SERZIO e ANNUALITA'	VALORE ECONOMICO
a) Servizio di custodia archivio storico e di deposito	
Anno 2022-2023	€. 32.288,34 di cui €. 26.465,85, a titolo di imponibile ed €. 5.822,49 a titolo di Iva, così divisi:
Anno 2022 – Durata residua 5 mesi	Spesa complessiva pari ad €. 9.435,42 di cui €. 7.733,95 a titolo di imponibile ed €. 1.701,47 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio di competenza
Anno 2023 – Durata residua 12 mesi – Eventuale proroga	Spesa complessiva pari ad €. 22.852,92 di cui €. 18.731,90 a titolo di imponibile ed €. 4.121,02 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio finanziario 2023
DESCRIZIONE SERZIO e ANNUALITA'	VALORE ECONOMICO
b) Servizio di gestione (presa in carico dei documenti, riordino, spolveratura vari ed eventuali – costo forfettario)	
Anno 2022-2023	€. 1.339,02 di cui €. 1097,56, a titolo di imponibile ed €. 241,46 a titolo di Iva, così divisi:
Anno 2022 – Durata residua 5 mesi	Spesa complessiva pari ad €. 541,94 di cui €. 444,21 a titolo di imponibile ed €. 97,73 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio di competenza
Anno 2023 – Durata residua 12 mesi – Eventuale proroga tecnica	Spesa complessiva pari ad €. 797,08 di cui €. 653,34 a titolo di imponibile ed €. 143,73 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio finanziario 2023

**DATO ATTO CHE** la forma del contratto è quella prevista dell'art 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e le clausole ritenute essenziali del medesimo sono contenute nel presente provvedimento e relativi allegati;

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

**DATO ATTO CHE** per il presente intervento è stato acquisito mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, il seguente Codice Identificativo Gara – CIG

Z9936EC7A2 ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

#### VISTA

- le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2022 avente ad oggetto: “*Esercizio provvisorio 2022. Approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 2022*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 29 giugno 2022, con la quale si è approvato la nota di aggiornamento del DUP;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 29 giugno 2022, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2024;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1008/2022, con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente ad interim del Settore “*Affari Generali*”;

#### VISTO

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art 36, comma 2, lett. a);
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dall’art. 1, comma 2, lett.a);
- L’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.;
- L’art 4 comma 2 del TUPI “... *omissis... ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane*”;
- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

VISTO l'allegato n.° 2 del D.Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale prevede che le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

#### IL DIRIGENTE Ad interim DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

#### DETERMINA

1. **DI PRECISARE** che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce il primo punto;



2. **DI ANNULLARE** d'ufficio la determinazione dirigenziale n. 2328 del 08/07/2022, intitolata: *“Affidamento del servizio di custodia e gestione archivio storico e di deposito del comune di Andria con il sistema della trattativa diretta, tramite ricorso al MePa. - Operatore economico “Stella all in one” P. Iva 01198700773 . Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 d.lgs. 50/2016 - Aggiudicazione e impegno di spesa- CIG:Z9936EC7A2:*
3. **DI ANNULLARE**, per l'effetto del punto 2, la trattativa diretta n. 3093279, pubblicata il 3 luglio 2022, intitolata *“Affidamento del servizio di custodia e gestione archivio storico e di deposito del comune di Andria con il sistema della trattativa diretta, tramite ricorso al MePa. - Operatore economico “Stella all in one” P.iva 01198700773. CIG:Z9936EC7A2”*, celebrata mediante strumento della piattaforma telematica MePa, categoria *“Servizi di gestione degli archivi”*, con l'operatore *“Stella all in one”* P. Iva 01198700773;
4. **DI SVINCOLARE**, per l'effetto del punto 2 e 3, l'impegno pluriennale di spesa assunto con la determinazione dirigenziale n. 2328 del 08/07/2022 e di seguito meglio precisato:
  - Bilancio Anno 2022: Gestione 2022, Capitolo 82000, Impegno 1277, Importo €. 9.977,36
  - Bilancio Anno 2023: Gestione PL2023, Capitolo 8200, Impegno €. 23.650,00
5. **DI RICORRERE**, mediante strumento della trattativa diretta, alla negoziazione del servizio di custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito e dei connessi servizi archivistici del Comune di Andria, mediante procedura da celebrare sulla piattaforma elettronica MePa, con l'operatore economico *“CNI S.p.A.”* P. IVA 2115331007”, secondo le modalità declinate nell'allegato Capitolato di Appalto, nel Avviso pubblico e preventivo spesa nota prot. n.° 67409/2022 del 03/08/2022;
6. **DI APPROVARE**, altresì, il suddetto Capitolato di Appalto intitolato *“Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito del comune di Andria”* che si allega al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale;
7. **DI IMPEGNARE**, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, in favore dell'operatore economico *“CNI S.p.A.”* P. IVA 2115331007”, la spesa di:
  - €. 33.627,36 di cui €. 27.563,41 a titolo di imponibile ed €. 6.063,95 a titolo di Iva, così come meglio articolato:
    - i. Anno 2022: spesa complessiva €. 9.977,36 di cui €. 8.178,16 a titolo di imponibile ed €. 1.799,20 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio di competenza;

- ii. Anno 2023 – Durata proroga 12 mesi (ndr per eventuale proroga): spesa complessiva €. 23.650,00 di cui €. 19.385,25 a titolo di imponibile ed €. 4.264.76 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell’esercizio finanziario 2023;

**8. DI PRECISARE che:**

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’Ente dei servizi di cui all’oggetto;
- l’oggetto del contratto è:

- i. servizio di custodia e gestione dell’archivio storico e di deposito e dei connessi servizi archivistici del Comune di Andria, così come meglio declinato nell’allegato Capitolato di Appalto e Avviso Pubblico;
- ii. le clausole essenziali del presente affidamento, sussistendo una obbligazione di risultato, attengono alla idonea e corretta esecuzione della prestazione;
- iii. il presente provvedimento costituisce documento negoziale e verrà trasmesso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ex art. 32, comma 14, Codice degli Contratti Pubblici;
- iv. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle procedure sotto soglia, in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- v. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti verrà disposta la risoluzione contrattuale ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;

9. **DI PRECISARE** che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione delle somme spettanti all’operatore economico “CNI S.p.A.” P. IVA 2115331007, previa presentazione di regolare fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;



10. **DI ATTRIBUIRE**, ex Lege n. 136 del 2010, alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z9936EC7A2;
11. **DI PRECISARE**, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di che trattasi viene a scadenza:
  - Anno 2022: spesa complessiva €. 9.977,36 di cui €. 8.178,16 a titolo di imponibile ed €. 1.799,20 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio di competenza;
  - Anno 2023 – Durata proroga 12 mesi – Eventuale proroga: spesa complessiva €. 23.650,00 di cui €. 19.385,25 a titolo di imponibile ed €. 4.264,76 a titolo di iva, che trova copertura economica sul capitolo 82000 – codifica Piano dei Conti Min. n.° 1.03.02.99.999. P.I.C. dell'esercizio finanziario 2023;
12. **DI TRASMETTERE** all'Ufficio Finanziario, copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, secondo le modalità indicate in premessa;
13. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione dirigenziale avrà efficacia dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente competente;
14. **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato, giusta art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 12 del Piano Triennale Anticorruzione attualmente vigente.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2656 DEL 04/08/2022**

**OGGETTO: ESCLUSIONE DITTA "STELLA ALL IN ONE" P. IVA 01198700773 - ANNULLAMENTO D'UFFICIO DETERMINA A CONTRARRE N. 2328 DEL 08/07/2022 E CONTESTUALE NUOVA DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO DEL COMUNE DI ANDRIA - TRATTATIVA DIRETTA, TRAMITE RICORSO AL MEPA. - OPERATORE ECONOMICO "CNI S.P.A." P. IVA 2115331007 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA- CIG:Z9936EC7A2-**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali,  
Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali**  
Francesco Capogna / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---